

D. LGS. 231/2001: BREAKING NEWS

Il 29 e 30 novembre scorsi, facendo seguito all'approvazione già in data 4 novembre da parte del Consiglio dei Ministri, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, tra gli altri, il Decreto Legislativo n. 184/2021, recante attuazione della Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ed il Decreto Legislativo n. 195/2021 attuativo della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, i cui riflessi sono idonei ad investire in misura significativa la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 ("D. Lgs. 231/2001").

IL NUOVO ARTICOLO 25-OCT/ES.1 NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO DI CUI AL D. LGS. 231/2001

Il D. Lgs. 184/2021, come premesso, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", è intervenuto, da un lato, apportando modifiche al codice penale, e dall'altro, introducendo nuove ipotesi di responsabilità dell'ente collettivo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, così recependo integralmente i dettami del legislatore comunitario, e ciò nella duplice ottica di contrastare le cospicue fonti di entrate della criminalità organizzata, enucleando, al contempo, un'apposita ed idonea tutela ai consumatori ed alle imprese circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

Più in particolare, e con specifico riferimento al primo profilo, il D. Lgs. 184/2001 ha:

- introdotto un nuovo articolo 493-*quater* all'interno del codice penale, punendo la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante, con previsione circa l'applicabilità di sanzioni nei confronti di chi "produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo";
- modificato la formulazione dell'art. 493-*ter* c.p. così sostituendo le parole "carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento" con le diverse "strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento";

- introduzione nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-*octies.1* in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 195/2021 di attuazione in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e modifica del campo di applicazione delle fattispecie rilevanti.

- introdotto una nuova circostanza aggravante qualificante la fattispecie di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. allorché *"il sistema informatico viene alterato per procurare un profitto a se stessi o un danno a un terzo e tale azione implica un trasferimento di denaro, di valore monetario, di valuta"*.

Specularmente, e seguendo l'impostazione - consolidata ormai da anni - di responsabilizzazione dell'ente collettivo parallelamente alla persona fisica, l'art. 3 della novella normativa, in vigore a partire dal prossimo 14 dicembre, introduce nel **D.Lgs. 231/2001** il nuovo **art. 24-octies.1** in materia di **"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"** ampliando il catalogo dei reati presupposto anche all'art. **493-ter c.p.** (*"indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento"*), all'art. **493-quater c.p.** (*"detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"*) ed all'art. **640-ter c.p.** (*"frode informatica"*), quest'ultimo, segnatamente, non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto,, altresì, *"nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"*, di cui si è detto sopra.

La nuova disposizione prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria, da 300 a 800 quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

L'entrata in vigore del decreto è prevista il prossimo **14 dicembre 2021**.

NOVITA' IN MATERIA DI REATI DI RICICLAGGIO: TRA I REATI PRESUPPOSTO ANCHE QUELLI COLPOSI E LE CONTRAVVENZIONI

Il D. Lgs. 195/2021 - di attuazione della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale - in linea con lo schema già approvato dal Consiglio dei Ministri, è intervenuto sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., invero già incluse nel catalogo dei reati presupposto all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

La rilevante novità, in tema di responsabilità dell'ente collettivo, coincide con l'estensione dell'applicazione dei suddetti reati a tutti indistintamente i proventi derivanti da siffatta categoria di reato, con la conseguenza che quest'ultima sarà più limitata alle condotte di natura dolosa, ma ricomprenderà ora, altresì, i delitti puniti a titolo di colpa nonché, persino, le contravvenzioni, se puniti con pena detentiva massima superiore ad un anno e con pena minima di sei mesi.

L'impostazione adottata è, ancora una volta, la medesima dettata dal legislatore comunitario, in un'ottica di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riferimento alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il decreto entrerà in vigore a far data dal prossimo **15 dicembre 2021**.

COSA FARE?

L'entrata in vigore delle ultime e sopra richiamate novità normative comporta, per tutti gli enti, la necessità di aggiornare il proprio assetto organizzativo, identificando ed analizzando tutti i rischi fiscali connessi alla propria attività, al fine di predisporre adeguati sistemi di gestione. Nello specifico sarà necessario:

- effettuare una mappatura od una **nuova mappatura** (per gli enti già dotati di Modello 231) includendo i processi ritenuti maggiormente esposti al rischio nella mappatura delle aree di rischio in relazione alle nuove fattispecie di cui all'art. 25-*octies*.1 ed a quelle modificate nell'ambito dell'art. 25-*octies* (***Risk Assessment***);
- una volta conclusa l'attività di *Risk Assessment* sarà necessario effettuare una nuova valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni per la prevenzione della commissione dei nuovi reati-presupposto e di quelli modificati (***Gap Analysis***), su una duplice prospettiva che coinvolga (i) l'analisi dei controlli sui processi strumentali e (ii) l'analisi dei controlli sui processi diretti.

CONTATTI



Giuseppe Principato
Counsel

T +39 02 80634214
M +39 337 1140405
E giuseppe.principato@cliffordchance.com



Pasquale Grella
Senior Associate

T +39 02 8063 4289
M +39 338 607 7345
E pasquale.grella@cliffordchance.com

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance, Via Broletto, 16, 20121
Milano, Italia

© Clifford Chance 2021

Clifford Chance Studio Legale Associato

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcellona •
Pechino • Bruxelles • Bucharest • Casablanca
• Delhi • Dubai • Düsseldorf • Francoforte •
Hong Kong • Istanbul • Londra •
Lussemburgo • Madrid • Milano • Mosca •
Monaco di Baviera • Newcastle • New York •
Parigi • Perth • Praga • Roma • San Paolo del
Brasile • Seoul • Shanghai • Singapore •
Sydney • Tokyo • Varsavia • Washington, D.C.

Clifford Chance ha un accordo di
cooperazione con Abuhimed Alsheikh
Alhagbani Law Firm a Riad

Clifford Chance ha un rapporto di
collaborazione con Redcliffe Partners in
Ucraina.